

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 321 DEL 19/11/2020

OGGETTO: Autorizzazione a proporre appello alla sentenza del Tribunale di Ragusa n°653/2020 nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Nobile Gian Piero contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa.-

L'anno duemilaventi il giorno dicionove del mese di Novembre, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n°107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n°1/GAB del 02/01/2019, D.A. n°29/GAB del 29/03/2019, D.A. n°102 del 30/09/2019, D.A. n°140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. n°62/GAB del 03/07/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica N.8 RAGUSA afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n°28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n°215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n°45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n°5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n°467 del 12/09/2017 e n°468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopraccitato art.13, comma 3, della L.R. n°5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n°8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile, del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n°21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n°8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n°23 del 18/12/2018, n°11 del 01/07/2019 e n°47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n°21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa n°653/2020, assunta al protocollo consortile al n°7043/2020, nella causa iscritta al R.G. n°902/2015 promossa dal Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa contro il signor Nobile Gian Piero per l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n°1402/2014 reso dal Giudice del Lavoro di Ragusa su istanza di Nobile Gian Piero per il pagamento di €. 18.744,44 oltre spese e interessi, somma pretesa in forza della sentenza del Tribunale di Ragusa n°274/2014 sulla quale, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Catania n°670/2017 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado; ha ridotto l'indennità risarcitoria, conseguente alla declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti succedutisi tra le parti, a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine, condannando quindi il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa a corrispondere al signor Nobile Gian Piero il complessivo importo di €. 4.686,00 oltre rivalutazione e interessi e condannando altresì il Consorzio a rifondere al lavoratore le spese della fase monitoria, liquidati in €. 450,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali IVA e CPA, compensando inoltre le spese del procedimento di che trattasi;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa n°653/2020 appare erronea, anche a seguito dei rilievi mossi dall'Avv. Guglielmo Rustico, legale convenzionata dell'Ente, con parere assunto al protocollo consortile con nota n°7463/2020;


RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre appello alla sentenza n°653/2020 del Tribunale di Ragusa, affidando la difesa all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale alla luce delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 907/2018;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- 1) DI AUTORIZZARE questo Consorzio a proporre appello alla sentenza n°653/2020 del Tribunale di Ragusa, assunta al protocollo consortile al n°7043/2020;
- 2) DI AFFIDARE il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato dell'Ente.
- 3) DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- 4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)

